This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

HARVARD LAW LIBRARY
3 2044 061 717 187
PROPERTY OF
CR TX
HARVARD LAW LIBRARY

AVV. VITO MACCHIA

CR TX
181

UNA QUESTIONE
DI DIRITTO PENALE

PROPERTY OF
HARVARD LAW LIBRARY

BARI
PREMIATO STAB. TIPOGRAFICO
AVELLINO & C.
1901.

HD
BIBLIOTECA LUCCHINI
10321
N.° d' ord. 6852
HARVARD LAW LIBRARY
S ITA 493.2
Digitized by Google

HARVARD LAW LIBRARY

FROM THE LIBRARY

OF

LUIGI LUCCHINI

Received December 20, 1930

Digitized by Google

ITALY crim

Avv. VITO MACCHIA

UNA QUESTIONE

DI DIRITTO PENALE

BARI
PREMIATO STAB. TIPOGRAFICO
AVELLINO & C.
1901.

Digitized by Google

FOR TX
M

DEC. 20, 1930

PREM. STAB. AVELLINO & C-BARI

Digitized by Google

Se l' erede possa rimettere la querela, fatta dal suo autore per reato d' azione privata.

Lo studio della enunciata questione, che, se non è tra le *vessate*, è, senza dubbio, di non lieve importanza, mi è stato quasi imposto dalla necessità di avere, non ha guari, provveduto alla domanda di un imputato, il quale, chiamato a rispondere del reato d' ingiuria, commesso in pregiudizio di una povera donna, chiese, in udienza, che fosse dichiarata estinta l' azione penale, per remissione fatta dall' unico figliuolo ed erede di lei. Ritenni che, *jure condito*, quella remissione non fosse efficace, ed ordinai il proseguimento del giudizio.

La ordinanza non incontrò il favore di parecchi studiosi di cose giuridiche, ed io, e perchè credo di essermi bene apposto, e perchè la questione è degna di esame, ho voluto di proposito occuparmene.

Digitized by Google

*
* *

Per la nostra legislazione e per i principî razionali del diritto, l'erede non può rimettere la querela sporta dal proprio autore per reato perseguibile ad istanza di parte.

*
* *

Ch'io mi sappia, e per quanto abbia cercato, del propostomi quesito non trovo cenno alcuno nella giureprudenza, il che potrebbe, forse, autorizzare i sostenitori della contraria opinione a supporre che il fatto di non essersene l'autorità giudiziaria mai occupata, dimostri la esattezza del loro avviso, mentre potrebbe ben ritenersi che al giudice non siasi, finora, offerta la occasione di pronunziarsi al riguardo.

Tra i commentatori del codice di diritto penale, se ne sono occupati il Cogliolo, il Travaglia, il Crivellari, il Giachetti, il Maino e qualche altro, i quali, tutti concordemente, opinano che gli eredi della parte lesa, querelante, abbiano il diritto di usare della facoltà della remissione (1). Ma, senza venir

(1) Cogliolo. Tratt. di dir. pen. Vol. I, parte III.
Travaglia - Il nuovo cod. Pen. ital. Vol. I.
Crivellari - Il cod. pen. Vol. IV.
Maino - Comm. al Cod. Pen. Ital.
Giachetti - Comm. al Cod. pen. Ital. Vol. III.
Studio di L. Lupati - La Legge, 1882, II p. 71.
In senso contrario F. Benussi. Monit. dei Pret. Anno 1885, p. 321.

Digitized by Google

meno all'ossequio, dovuto a questi illustri scrittori, sono costretto a rimanere fermo nella mia modesta opinione, non sembrandomi giuridicamente fondati i pochi argomenti, ai quali si appigliano per sostenere la loro tesi.

* * *

Adducono essi un primo argomento col sostenere che « *la morte del querelante, come non impedisce il proseguimento dell' azione, non impedisce neppure la remissione* » (1).

In verità io non riesco a comprendere quanta correlazione sia tra queste due affermazioni, potendo semplicemente essere due differenti concetti. Ma, se una correlazione voglia riscontrarsi, credo di non isbagliarmi ragionando: « appunto perchè la morte del querelante non impedisce il proseguimento dell' azione penale, gli eredi non potranno usare della facoltà della remissione ». E la ragione me la fornisce il Travaglia medesimo, quando dice che « essendo l'azione penale essenzialmente pubblica, una volta promossa in virtù dell' istanza privata, prosegue il suo corso sino a quando non intervenga un fatto espressamente contemplato dalla legge, come causa di estinzione di esso » (2). Ma poichè questo fatto, che è la remissione, non è più possi-

(1) Crivellari - Op. cit. Vol. IV p. 499.
Travaglia - Op. cit. Vol. I. p. 439.
(2) Op. cit. § 336.

Digitized by Google

bile da parte del querelante, che è morto, l'azione penale deve necessariamente correre verso il suo fine, senza che gli eredi possano interromperne il corso, esercitando, con la remissione, un diritto del loro autore, diritto che, per la sua natura tutta quanta personale, come diremo in seguito, non si potè loro trasmettere.

* * *

Un altro argomento, non meno infondato del primo, traggono dalla disposizione, contenuta nell'art. 400 del nostro codice penale, ritenendo che, « *nei reati contro l'onore, la facoltà della remissione negli aventi causa dalla parte lesa, defunta, sia una conseguenza necessaria del precetto, contenuto nel citato articolo, che consente ai parenti ed agli eredi immediati il diritto di portar querela in luogo dell'offeso, quando questi sia morto prima di darla egli stesso, o quando sia lesa nell'onore la memoria di un defunto* » (1).

Basta cogliere il vero concetto della citata disposizione, e riandare, per poco, i suoi precedenti legislativi, per convincersi della infondatezza del dedotto argomento.

Senza dubbio, nella storia della umanità, presso i popoli di tutti i tempi, fu la memoria dei defunti un culto per i viventi. Sin dalle leggi romane ve-

(1) Crivellari - Op. cit. pag. 499.
Cogliolo - Op. cit. pag. 1010.
Giachetti - Op. cit. pag. 493.

Digitized by Google

niva data l' azione d' ingiuria allo erede contro chi avesse offesa la memoria di un defunto, ed Ulpiano, nella *Legge I de injuriis et famosis libellis*, scriveva « Et si forte cadaveri defuncti fit injuria, cui haeredes bonorumve possessores existimus, injuriarum **nostro nomine** habemus actionem. Spectat enim ad existimationem nostram si qua ei fiat injuria. Idemque est et si fama eius, cui haeredes existimus, lacessatur ». Quest' azione d' ingiuria, adunque, presso i Romani, concedevasi nello interesse del vivo piuttosto che del morto, perchè era il vivo, che, per l' ingiuria fatta al defunto, pativa lesione; e, sporgendo egli querela, non agiva che in proprio nome: *spectat enim ad existimationem nostram si qua ei fiat injuria*, e, siccome si legge nel Carpzovio, *injuria defuncto factā, parenti facta videtur et* **hoc nomine** *ipsi datur actio.*

Anche il Wöet, proponendosi il quesito se l'*actio injuriarum* spettasse agli eredi od ai figli, ed a qual titolo, sostenne spettare *suo nomine* ai primi « quia etiam ad horum spectat existimationem, si qua injuria defuncto fiat, semperque eorum interest defuncti famam purgare » ed ai figli « eos agere tamquam liberos: nam quasi injuriam in parentis defuncti persona passi essent, sed quia ipsi injuriam ita sustinuerunt ex sua persona... » (1).

A questo medesimo concetto s' inspirarono le legislazioni posteriori, e lo vediamo trasfuso nei

(1) Comm. ad Pandectas, tom. II, lib. 47, tit. X.

Digitized by Google

codici di quasi tutte le nazioni, come nel codice inglese, degli Stati Uniti, nel codice spagnuolo, portoghese, in quello di Zurigo, del Wuttemberg, nel codice germanico, ticinese del 1873, ungherese, olandese, austriaco e toscano, e finalmente nel nostro codice penale vigente, come si argomenta dalla Relazione sul Progetto, fatta dal ministro Zanardelli, che si esprimeva così. « È manifesto che l'oltraggio fatto alla memoria di un defunto diventi offesa, e talora atroce e funesta offesa, per la sua famiglia e pei suoi legittimi rappresentanti, interessati a mantenere inviolato, come sacro e prezioso retaggio, l'onore di un nome, che è pure il loro, o la memoria di una persona, cui sono avvinti da delicati ricordi di affetto o di riverenza » (1).

Se, adunque, nelle offese alla memoria dei defunti, i veri pazienti non sono i morti, perchè i morti, essendo incapaci di azione come di passione, non possono nè offendere, nè essere offesi, ma invece i loro congiunti ed eredi immediati; se questi, spiegando azione per quelle offese, esercitano un diritto proprio, perchè *injuria facta cadaveri dicendum est haeredi facta,* anche **jure proprio** potranno desistere dalla querela, senza invocare diritti di trasmissibilità.

Vero è che l'art. 400 contempla non solo la ipotesi della ingiuria e della diffamazione, commesse

(1) Relaz. min. prog. cod. pen. § CXXII.

Digitized by Google

in pregiudizio della memoria di un defunto, ma anche quella che simili offese fossero state fatte ad una persona, quando era in vita, e che sia morta senza aver dato querela; e parrebbe che, in questa seconda ipotesi, dovesse ammettersi il principio della trasmissibilità del diritto di perseguire, e quindi di desistere dalla querela. Ma tale difficoltà, che potrebbe sembrare di una certa importanza, viene tosto eliminata quando si consideri che, sia l' offesa fatta ad un individuo, durante la vita, o alla sua memoria dopo la morte, i congiunti ed eredi potranno, in ogni caso, portar querela nel proprio nome ed interesse, appunto perchè sarebbesi verificata, in loro danno, la lesione del diritto di vedere rispettata la stima ed il decoro dei loro trapassati.

Scrive il Carrara al riguardo « L' oggetto di questo reato non è il diritto del morto, bisogna trovarlo in un diritto dei vivi ». E questo diritto egli determina, dicendo: « Con lo ingiuriare il defunto si offese il diritto di un vivente, o in ragione dello affetto, o in ragione di un discredito mediato: ed allora può benissimo aversi l' ente giuridico del malefizio, poichè al suo soggetto attivo e passivo sta di contro un diritto vero ed incontrastabile, pertinente ad un vivo, che ne costituisce l' oggetto, e così lo completa » (1). Ed il Pessina: « L' ingiuria alla fama di un estinto punge indirettamente la

(1) Carrara - Programma, vol. III pag. 209.

Digitized by Google

persona morale del prossimo congiunto, e non vi è mestieri d'altro per dirsi reato, perchè l'onore è patrimonio della famiglia. S'intende bene che esso non forma parte del patrimonio materiale, il quale, come universalità di diritti intorno ai beni, si trasmette all'erede. Ma non è il *jus hacreditatis*, bensì è l'amore reciproco dei prossimi congiunti, cioè il principio di solidalità della società domestica quello che rende indifferente la inesistenza dell'individio, la cui memoria è direttamente oltraggiata. Insomma la diffamazione dell'estinto è reato in quanto è lesione all'onore della famiglia » (1). Ed in questo senso la giurisprudenza disse « che il figlio, continuando la persona dei suoi autori, ha diritto, come al patrimonio fisico, così anche al patrimonio morale lasciato dai medesimi, ossia a quell'aureola di reputazione, per cui egli, non quale rappresentante i genitori defunti, ma, quale personalmente offeso in proprio, ha veste per querelare le ingiurie fatte ai medesimi » (2).

Ed è precisamente questo il concetto, a cui s'è inspirato il nostro legislatore nel dettare la su citata disposizione, concetto che sarebbe addirittura travisato se, col Travaglia, col Cogliolo e col Crivellari, si volesse ritenere che, nei reati contro l'onore, la facoltà della remissione negli aventi causa dalla parte lesa, defunta, sia una conseguenza necessaria del pre-

(1) Pessina - Elem. di dir. pen. pag. 137.
(2) Cassaz. Torino, 24 Maggio 1876, Pivetti.

Digitized by Google

cetto contenuto nell'art. 400, mentre lo stesso Crivellari, commentando quell'articolo, scrive così: « Il diritto di querela, in questi casi, ha il suo fondamento nel fatto che con l'offesa al defunto non si lede un diritto di questo, ma bensì un diritto del vivo alla rispettabilità del nome di colui, con cui è legato con vincoli inalterabili di famiglia, di amore e di riconoscenza. Il vivo, in questo caso, non esercita il diritto di querela in nome di chi più non è, ma *in nome proprio*, poichè pei vincoli sopradetti è egli che ha ricevuta l'offesa, è verso di lui che fu consumata la violazione del diritto, poichè chi non ha più vita, non ha più diritti, e, non avendone, non può essere più passibile di lesione » (1).

E che l'argomento, addotto dagli illustri scrittori a sostegno della loro opinione, non calzi punto, si rende manifesto per un'altra considerazione di dritto. Dicono essi, e con loro anche il Maino ed il Giachetti, che la facoltà della remissione, al pari di qualunque altro dritto, si trasmette agli eredi, e prova ne sia — soggiungono — che possono sporgere querela per le offese fatte ai loro estinti.

Avrei potuto comprendere il valore di questo argomento quando, pel nostro codice, fosse concessa agli eredi la facoltà di querelarsi, non soltanto per le offese fatte alla memoria dei defunti, ma per tutti gli altri reati di azione privata, che fossero stati com-

(1) Op. cit. vol. VII. pag. 1190.

Digitized by Google

messi, in vita, in loro danno, per i quali, per un evento o motivo qualsiasi, l' offeso non potette o non credette sporgere querela, come, ad esempio, la lesione personale lievissima, la minaccia semplice, i maltrattamenti al coniuge ecc., ed allora avrei seguito gli illustri commentatori nella medesima maniera di argomentare, ragionando così con loro: tanto è vero che agli eredi si trasmette la facoltà della remissione per i reati commessi in danno dei loro autori, quanto è vero che potrebbero, per i medesimi, querelarsi.

Ma, poichè il legislatore ha concesso agli eredi il diritto della querela, unicamente per le ingiurie e diffamazioni, commesse in pregiudizio dei defunti, negandolo, implicitamente, per tutti gli altri reati, devesi, a rigor di logica, inferire che tale diritto abbiano gli eredi, non già per ragione di trasmissibilità, ma come conseguenza di una lesione arrecata alla loro persona, a causa della ingiuria fatta ai proprii defunti. Se, adunque, un diritto proprio è la querela, un diritto proprio è pure la remissione, e; quindi, l' argomento, che si vuol desumere dalla disposizione contenuta nell' art. 400. non ha valore.

Anzi ci conforta nella nostra opinione, in quanto che, avendo, per il citato articolo, i congiunti e gli eredi immediati il diritto di desistere dalla querela, come conseguenza di quello di poterla sporgere, unicamente pei reati di ingiuria e diffamazione contro i defunti — e ciò per diritto proprio, perchè sono essi i veri colpiti da quelle offese — tale limitazione fa argomentare che, per tutti gli altri reati, che non

Digitized by Google

arrecano offesa alla persona dello erede, ma soltanto a quella del *de cujus*, è negato il diritto di rimettere la querela, da lui presentata in vita.

Qui sovvienmi la obbiezione, che generalmente si fa da coloro, che non sono della nostra opinione. Ritengasi pure — essi dicono — che il diritto di querela non sia trasmissibile all' erede. Ma se fu dato del ladro a nostro padre, e questi se ne morì senza sporgere querela, la legge ci consente di sporgerla in nostro nome, e quindi di rimetterla. Ora, se possiamo produrre querela per la ingiuria profferita allo indirizzo di nostro padre, quando era in vita, perchè ci dev' essere vietato di rimetterla, quando l' abbia quegli presentata ? Per lo meno — conchiudono — bisognerebbe distinguere, e ritenersi che la legge, come eccezione al principio della intrasmissibilità del diritto di remissione, consente questo allo erede, nel solo caso che il *de cuius* si sia querelato per ingiuria o diffamazione.

Ma, per quanto sottile sia la obbiezione, facile è la risposta. Il principio della intrasmissibilità del diritto di remissione agli eredi, non può, per la sua essenza, patire eccezione di sorta ; e se il figlio può querelarsi contro chi ingiuriò o diffamò suo padre, abbiamo dimostrato che tale diritto egli esperimenta in nome proprio e non in nome di suo padre. Se questi non credette o non potette querelarsi, arbitro della convenienza o meno di ottenere una riparazione è il figlio, che dall' offesa arrecata al padre ebbe a risentire un pregiudizio; e quindi,

Digitized by Google

se crederà utile e decoroso per sè o pel suo autore sporgere querela, lo farà, ed avrà anche la facoltà di rimetterla. Ma se, invece, quella convenienza credette ravvisarla il *de cuius* medesimo, e si determinò a sporgere querela, lo erede non ha che vederci, e non ha, quindi, potestà di arrestare il corso dell' azione penale.

* * *

Risaliamo, intanto, ai principî generali di diritto, chè crediamo sia questo il metodo più sicuro e più razionale per la dimostrazione di una tesi giuridica, essendo, come scrive il Carrara, « fallace sempre e pericoloso quello di imprendere la dimostrazione di una tesi da mezza via » e lasciamo stare le analogie, che, se possono essere, talvolta, argomenti accettabili, non sono costantemente guida sicura (1).

Tra i varii modi, onde si estingue l'azione penale, la legge indica la remissione, la quale è l'atto con cui il querelante, pei delitti d'azione privata, espressamente dichiara di rinunziare alla proposta istanza di punizione.

Del fondamento giuridico e della convenienza di tale facoltà, concessa al querelante, si è dubitato, quasi che venisse ad infirmare l'autorità della legge, oltre il principio della tutela dell'ordine giuridico, tanto che, anche oggidì, eminenti criminalisti riten-

(1) Carrara - Opuscoli.

Digitized by Google

gono che, quando il pubblico ministero ha dato moto alla sua azione, non dev'essere più lecito alla parte di arrestarlo; e tale opinione prevale ancora nella legge, nella dottrina, e nella giureprudenza francese, la quale giunse sino a stimare un *capriccio* la desistenza. Una decisione della Cassazione riferita dal Mangin adopera le seguenti espressioni « que l'action publique, une fois mise en mouvement par les poursuites ou per la plaint, ne peut être arretée ou paralisée pour le fait de la partie.... » perchè dall'esservi d'uopo d'una querela, il n'en s'ensuit pas que l'action du Ministér public soit subordonnée *aux caprices* ou à la volonté de la partie (1).

Ma nella nostra legislazione, una volta riconosciuta, in taluni reati, la prevalenza dello interesse privato, e subordinata l'azione pubblica alla querela di parte, la facoltà della remissione é una conseguenza legittima di quella di querelare, e perciò molto opportunamente il legislatore italiano pose l'una facoltà accanto all'altra. *Nihil tam naturale est, quam eo genere quidquid dissolvere, quo colligatum est* (2).

Però, anche presso di noi, prevale la opinione che dello istituto della remissione debbasi usare con cautela, ed al proposito scrive il Cogliolo « Esso si presenta di una gravità eccezionale sia nel principio che nelle conseguenze: nel principio, giacchè

(1) M. Mangin - Traité de l'action publique e de l'action civil.
(2) Leg. 35 de reg. juris.

Digitized by Google

si sottopone il corso della giustizia alla volontà del privato, mentre è canone inconcusso che l'azione penale, una volta avviata, lo stesso pubblico ministero non ha potere di arrestarla, e deve intervenire ad ogni modo la sentenza del magistrato che istruisce o che giudica; nelle conseguenze, giacchè pur troppo la desistenza *assai spesso è l'effetto di un contratto che si fa tra querelante e querelato, come fu riconosciuto da molti* » (1).

Noi, intanto, riserbandoci, di svolgere, in seguito, siffatte ragioni, affermiamo, per ora, che, essendo la facoltà della remissione una conseguenza legittima di quella della querela, e tra loro così inerenti che l'una dipenda dall'altra, ben si può dire che, come chi può querelare può desistere, così può desistere chi può querelare. E poichè agli eredi non è consentito il diritto di portar querela per i reati d'azione privata, commessi in danno del loro autore, non potrebbero essi neppure rimettere la querela, che quegli avesse fatta.

*
* *

E che l'erede non abbia il diritto di querelarsi pei reati commessi in danno del suo autore, e per conseguenza neanche quello di desistere, argomentasi di leggieri, oltre che dal silenzio della legge

(1) Op. cit.

Digitized by Google

e dalla norma di gius singolare, statuita nell'articolo 400 cod. pen., come si è più innanzi considerato, altresì da quanto è disposto negli articoli 104 e 105 del codice di procedura penale.

Leggesi nel primo di essi che potrà portar querela avanti l'autorità ogni persona, che si pretenderà offesa o danneggiata dal reato; il che importa che, presupponendo sempre la querela un interesse personale, la lesione di un diritto proprio, inerente alla persona dell'offeso, a questa non può sostituirsi la persona dell'erede, che non ebbe a patire veruna offesa e non potè risentire quella impressione personale, che dà vita al diritto di querela.

L'articolo 105, poi, attribuisce la facoltà della querela anche al marito per la moglie, all'ascendente per i discendenti minori sottoposti alla sua potestà, al tutore e protutore per chi è soggetto a tutela, e questa facoltà, sia che emani da un diritto proprio, o da un tacito mandato, costituendo, in ogni modo, una eccezione alle norme generali, che reggono lo istituto della querela, non può essere estesa ad altre persone, oltre quelle tassativamente indicate dalla legge, e, quindi, neppure agli eredi, in omaggio al noto aforisma « *quod lex voluit dixit, quod noluit tacuit* », ed alla regola imperante nel giure penale « *inclusio unius est exclusio alterius* ».

E fermando ancora la nostra attenzione su quanto è disposto nei due cennati articoli, crediamo degne di nota due considerazioni, che ribadiscono vieppiù la nostra tesi. La giureprudenza, mentre fu pacifica

Digitized by Google

nel ritenere che il diritto di querela possa essere direttamente esercitato anche da persone soggette all'altrui potestà, senza bisogno di veruna autorizzazione, e ciò in omaggio a quella garentia ed incolumità personale, che la legge appresta ad ogni cittadino offeso, di qualsiasi età o condizione egli fosse, per la repressione del maleficio. fu discorde quanto all'esercizio del diritto della remissione, avendolo talune Corti negato, come la Cassazione di Napoli (1) sino a parecchi anni fa, non solo al minore, ma altresì al tutore, che non fosse autorizzato da una deliberazione del consiglio di famiglia, omologata dal Tribunale, giungendosi sino ad affermare che dalla facoltà di querelare non possa argomentarsi quella di desistere.

Inoltre, mentre il padre pel figlio, il tutore pel minorenne, il marito per la moglie possono desistere dalla querela, ed indipendentemente dal concorso dei loro rappresentati, se ed in quanto l'abbiano data esercitando un diritto proprio, la giureprudenza ritiene che non possa il padre desistere dalla querela presentata dal figlio minorenne, senza il di costui assentimento, come non possa neppure desistere quando la querela sia stata data dal primo in nome del minorenne (2).

Ora tutto questo rigore, tutta questa limitazione,

(1) Cass. Napoli 18 Febb. 1880, 27 Marzo 1882. Foro ital. V. 331: VII, 2, 320.

(2) Sent. 30 Dicembre 1898 Giurisp. Ital. 1899, p. 122.

Digitized by Google

a cui la giureprudenza, di accordo con la dottrina, sottopone l' esercizio del diritto della remissione, di fronte a tanta larghezza consentita a quello della querela, conforta ancora più la nostra tesi, autorizzandoci a ritenere che agli eredi l' uso di quel diritto non può essere consentito.

* * *

Dicevamo, più innanzi, che può desistere chi può querelare; il che importa che la remissione non possa essere fatta se non dallo stesso individuo, che produsse la querela. Ci piace riportare qui un brano del Cosentino, che potrebb' essere un altro argomento a favore della nostra opinione. La remissione o desistenza dalla querela — scrive quell' autore --- è il fatto dello stesso querelante, e non può avere altra importanza oltre quella, che nasce dalla mancanza della querela stessa. Sicchè, ove gli offesi siano più, la desistenza di uno di essi non toglie efficacia alla querela proposta dagli altri, perchè i diritti non si perdono pel fatto volontario di un terzo, e per ciò stesso non sarebbe d' impedimento alla successiva produzione della querela da parte di altri. In quest' ultimo caso darebbe solo luogo ad una sospensione dell' azione penale, sino a quando non sia stata prodotta altra querela. Da ciò stesso deriva che la desistenza non possa essere fatta che da *colui medesimo, che aveva proposto la querela*. E poichè questa facoltà di desistere è im-

Digitized by Google

plicita ed inerente al diritto di querelarsi, sia che si eserciti il diritto proprio, sia che si rappresenti quello degli altri, è pari in tutti i querelanti la facoltà di desistere (1).

* * *

Inoltre il diritto c' insegna che l' esercizio dell' azione penale, anche in quei casi, in cui eccezionalmente dipende dalla volontà dell' offeso, rimane sempre affidato al Pubblico Ministero, e dallo stato di potenza — come scrive Pessina — si traduce in atto, allorquando è eccitato dalla querela del privato (2). Da ciò è facile dedurre che, se dietro querela del privato, l' azione pubblica fu posta in movimento, l' esercizio non ne potrà essere sospeso sino a quando quella dichiarazione spontanea dell' offeso permane; e, avvenuta la morte di lui senza che quella sia stata ritirata, il Pubblico Ministero deve dar corso allo esercizio dell' azione, ottenendo la punizione del colpevole, e non può, al dir del Nicolini, ricacciare nel fodero la spada della giustizia, una volta sguainata.

Tutti gli scrittori, inoltre, convengono nel principio che l' azione penale è esercitata nel pubblico interesse, e che il diritto di punire è di potere sociale, e non del cittadino offeso, che, per ciò, non

(1) Cosentino Cod. Pen. lib. I pag. 311.
(2) Op. cit. lib. III, cap. II, pag. 349 e cap. III, pag. 362.

Digitized by Google

vi può rinunziare. « Il perdono volontario, per la parte ingiuriata, dice Blackstone, non deve intercettare il colpo della giustizia. È forse un atto di benevolenza e d'umanità; ma è contrario al bene pubblico. Poichè, quantunque un privato possa dispensare l'offensore di fargli riparazione, tuttavia non può dispensarlo dalla necessità di dare un pubblico esempio. Il diritto di punire non appartiene ad alcun individuo in particolare, ma alla società in generale, o al sovrano che la rappresenta » (1).

* * *

Ma — dicono il Maino ed il Giachetti — il diritto di remissione, al pari di qualunque altro diritto, si trasmette agli eredi (2). A me non sembra che quest'affermazione, così ampia e generica, sia in armonia con le nozioni giuridiche del diritto successorio, e che davvero si possa ritenere che, *jure haereditatis*, nella persona dello erede si trasmettano tutti i diritti del suo autore, di qualsiasi natura essi siano.

(1) Blackstone. Lib. IV, tit. XXVII, t. VI.
Le Sellyer - Dell'eserc. e dell'estinzione dell'azione pubbl. e privata, Vol. I, pag. 639.
Carrara - Progr. p. gen. § 712.
Borsani e Casorati - Cod. proc. pen., Vol. I, § 31.
Saluto - Comm. Vol. 1, n. 107, 108, 109.
(2) Maino - Op. cit. p. 283.
Giacchetti - Op. cit. vol. III, p. 493.

Digitized by Google

Erede è, secondo un valoroso giurista moderno, il successore del patrimonio del defunto, o di una quota parte di esso; ed il patrimonio di una persona è la universalità giuridica dei suoi diritti personali e reali, in quanto riguardano gli oggetti, sopra i quali si esercitano *sotto il rapporto del loro valore pecuniario*, cioè come beni (1). E lo Zachariae definì la eredità il patrimonio, che una persona lascia al momento della sua morte, ritenendo che comprendesse la totalità dei beni, che appartenevano al defunto al momento della sua morte, ad eccezione, però, di quelli, che, sia per la loro natura, sia pel titolo, in virtù del quale sono stati acquistati, sia finalmente in virtù di una disposizione speciale della legge, *erano talmente inerenti alla persona del defunto, che non possono essere trasmessi ai suoi eredi* (2).

Ora, se questo è il concetto del patrimonio, che, ai fini della successione, debb'essere inteso in un senso limitato, ed in rapporto al valore pecuniario, niuno avrà mai pensato che vi si possa comprendere il diritto di sporgere querela e quello di rimetterla, i quali, come disse la Cassazione di Palermo (3), sono diritti naturali ed innati, come quelli della propria conservazione, e perciò così inerenti alla persona dell'offeso, che è inconcepibile

(1) Mirabelli.
(2) Zachariae - Corso di dir. civ. lib. II, § 589.
(3) 10 Luglio 1882 R. p. XXI, 228.

Digitized by Google

l'esercizio di essi da parte di chi non patì l'offesa, sia pure questi il suo più prossimo congiunto; e quindi, avvenuta la morte del *de cujus*, ove egli non produsse querela, o, presentatala, non credette rimetterla, si estinsero con la morte, nel primo caso, il diritto di querela, nel secondo quello della remissione.

Tanto più, poi, è inconcepibile l'esercizio di quest'ultimo diritto da parte dello erede, quando il suo autore avesse fatta la querela, perchè, essendo le due facoltà annesse e connesse tra di loro, e l'una all'altra implicita ed inerente, è logico che l'erede non potrebbe, con la remissione, ritirare ciò che far non potette, e che da altri fu fatto. I diritti adunque, che acquista l'erede, sono unicamente quelli che all'autore appartenevano nei rapporti civili, quali non sono nè il diritto di querela, nè quello della remissione. Scrive il Faranda al riguardo « A quanto penso, il diritto di querela (come quello della remissione) non è civile diritto, ma naturale; attiene, cioè, ai diritti primitivi e fondamentali dell'uomo, dell'umana personalità. E la legge istessa lo riconosce, quando afferma e sanziona il diritto di querela anche nei minori, anche negl'impuberi, e perfino, si direbbe, negl'infanti » (1). E la suprema Corte, con sentenza del 7 Dicembre 1898 sul ricorso Vittori, affermando la massima che la

(1) Faranda - Il Titolo del reato. L'azione penale.

Digitized by Google

querela dei parenti dell'offeso, morto prima di querelarsi, non è ammessa che nei reati di ingiuria e diffamazione, e non punto in quello di lesioni di azione privata, riteneva che *nessuna disposizione di legge accorda la trasmissione delle azioni penali agli eredi, ai quali si trasmettono soltanto le azioni civili.*

* * *

Ed a confermare vieppiù il principio della intrasmissibilità del diritto di remissione, cade qui in acconcio ricordare che, nella dottrina, si fa il dubbio se la parte lesa possa cedere ad altri il diritto a querelare, e perciò se il cessionario possa proporre querela in suo nome. E tutti gli scrittori, fra cui il Saluto, mentre, parlando della cessione dell'azione civile nei giudizii penali, si pronuncia per l'affermativa, ritenendo doversi regolare simili azioni secondo i principii di diritto civile, riguardo all'azione penale, poi, pensa « che è assai chiara la negativa, trattandosi di un diritto personale alla parte offesa. Sarebbe, infatti, molto pericoloso all'ordine sociale ed alla libertà dei cittadini che questa delicata materia potesse formare oggetto di speculazioni private, che potesse servire di fomite e di occasione a private vendette; e che lo scopo lodevole dei giudizii penali si potesse mutare in sede di tristi macchinazioni » (1).

(1) Saluto - Op. cit. vol. II, p. 187.

Digitized by Google

Ed allo stesso pericolo si andrebbe certamente incontro, se la facoltà della remissione si trasmettesse all'erede, il quale, spinto dal bisogno, o, piuttosto, dall'avidità di subiti guadagni, non si periterebbe di passar sopra alla onorabilità del suo autore, sia pure di suo padre, e venire a patti con colui, che ne offese la memoria. Chi ha un po' di pratica della vita, e conosce quanto possano sulla natura umana gli stimoli dell'interesse privato e dell'egoismo, non potrà non ammettere, con noi, che la remissione, se spesso, come pensa il Cogliolo, è l'effetto di un contratto, che si fa tra querelante e querelato, spessissimo diverrebbe oggetto di mercato ed un'altra fonte di speculazione, se il suo esercizio fosse esteso anche all'erede del querelante.

Il Bertola, se si fosse fatto il nostro quesito, non avrebbe, al certo, esitato un momento a rispondere negativamente, quando si ricordi che egli, restio a concedere il diritto della remissione al padre, per un reato commesso in danno di un suo figliuolo minorenne, scrive: « Quando trattasi di reati perseguibili a querela di parte, in cui la vittima è un minorenne, pur troppo non di rado si è verificato che dei genitori, poco gelosi dell'onore di quello, o turpemente avidi di subito guadagno, transigano col reo ».

E non avrebbe opinato diversamente neppure l'illustre Impallomeni, il quale ritiene che, in taluni casi, il nostro codice restringe in certi confini la remissione persino dell'azione penale, come nella

Digitized by Google

violenza carnale, negli atti di libidine violenti, nel ratto, pei quali è dichiarato che la remissione non produce effetto, se fatta dopo l' apertura del dibattimento, *giusto perchè non sia dato lo scandalo della impunità e dei compromessi tra l' offeso ed il delinquente dopo lo scandalo della solenne notorietà del reato stesso* » (1).

* * *

Mi si potrebbe, però, osservare che l' erede non è soltanto, come i giuristi l' appellano, il successore del patrimonio del defunto, in rapporto ai beni, ma è pure il successore del patrimonio morale, avendo avuto in retaggio anche l' onore di un nome, che è pure il suo; e quindi, essendo egli, insieme, il continuatore della personalità giuridica e della personalità morale del defunto, potrebbe utilmente usare della facoltà della remissione, investito com' è della su espressa doppia qualità. Divero, come continuatore della personalità giuridica, l' erede del querelante, ove il giudizio si esaurisse con una sentenza di assoluzione dell' imputato o di non luogo, sarebbe tenuto al rimborso delle spese, anticipate dall' erario, e, ove fosse il caso, anche al risarcimento dei danni verso l' imputato, il che potrebbe egli evitare quante volte, risultandogli infondata la

(1) Impallomeni - Il Cod. Pen. ital., vol. I, p. 326

Digitized by Google

querela, potesse rimetterla per ottenere che fosse dichiarata estinta l' azione penale. Nell' altra qualità, potendo dalla oralità del giudizio venir compromessa o, per lo meno, discussa la reputazione del defunto, che forse inconsideratamente si decise a produrre querela, l' erede potrebbe, con la remissione, ottenere che veruna fosca macchia venisse ad ottenebrare la vita e la storia di un uomo, che gli appartiene.

Queste due difficoltà, che forse apparentemente sembrano di una certa importanza, non hanno, secondo me, alcun valore, se le considerino alla stregua dei principii del diritto.

Senza dubbio l' erede non potrebbe sottrarsi all' obbligo del pagamento delle spese, e, in taluni casi, neppure a quello del risarcimento dei danni, ove fosse emessa una sentenza di assoluzione o di non luogo; ma, nei giudizii penali, gl' interessi civili sono sempre accessorii e secondarii, ed è risaputo che, al di sopra dello interesse privato, sta e prevale l' interesse, più elevato, dello svolgimento dei giudizii penali, che non può declinare in vista di private considerazioni e di inconvenienti, i quali, se si verificassero, potrebbero, dopo tutto, costituire un passivo della eredità, che lo erede potrebbe o non accettare, o, se il credesse, accettare col benefizio d' inventario.

Circa l' altra difficoltà, niuno vorrà negare allo erede l' interesse di mantenere sacro ed inviolato il nome del suo autore, come niuno vorrà disco-

Digitized by Google

noscere la utilità della remissione nel caso che un giudizio potesse semplicemente offuscare quel nome. Ma questa considerazione deve cedere ad un' altra di ordine superiore, a prescindere da quella più innanzi rilevata, e poggiata sull' interesse, unicamente privato e materiale a desistere. L' erede, pure essendo il continuatore della personalità del *de cujus*, non può sostituire la sua volontà alla volontà di lui, specie quando non è semplicemente presunta, ma espressa; è tenuto, anzi, a rispettarla. Col fatto di aver presentata querela, il *de cujus* manifestò chiaramente la volontà di ottenere, con la solennità di un giudizio e di un giudicato, la condanna del reo, e, quindi, la riparazione all' onta patita, la reintegrazione del diritto leso. E tale volontà mantenne, egli, ferma sino alla morte, nonostante lo avvertimento che, nell' atto della presentazione della querela, gli si fece, a norma degli art. 116 e 564 cod. proc. pen., circa la facoltà della remissione, ed il pericolo della condanna alle spese, nella ipotesi di un' assoluzione o di una sentenza di non luogo. Ora, avvenuta la morte, è egli lecito allo erede sostituire la sua volontà a quella del suo autore, ed insorgere, anzi, contro di quella, facendo il contrario di ciò che egli volle, perdonando, cioè, a colui che quegli volle fosse punito?

Ritengasi, pure, che la facoltà della remissione, sopravvivente alla parte lesa negli eredi suoi, possa talvolta essere utile alla memoria stessa del querelante, le cui passioni e risentimenti è bene ed op-

Digitized by Google

portuno, come dice il Cogliolo, che non abbiano traccia dopo la morte. Ma una volta che il querelante credette, per la tutela del suo onore, della sua libertà, o della sua integrità personale, convenirgli il cimento di un pubblico giudizio per ottenere una riparazione, il criterio di utilità ed opportunità invocato dall'illustre penalista non ha alcun valore, specie quando si consideri che nessuna legge concede il diritto a chicchesia, sia pure al discendente, discutere della convenienza o meno di quel giudizio, che dal suo autore fu provocato con la querela, e disfare quello che egli aveva fatto. Se ciò si consentisse, verrebbe meno il fondamento del diritto successorio, che tiene, innanzi tutto, al rispetto della volontà di colui, al quale si succede; tanto più che, come felicemente si espresse la Corte di Genova, la desistenza, più che un perdono, è la manifestazione di volontà contraria a quella esternata prima, perchè si procedesse in via penale, o, come più felicemente traduce lo stesso Cogliolo, è la manifestazione di disvolere ciò che prima si volle (1).

* * *

Ma la facoltà della remissione — continua a dire il Cogliolo — trasmessa allo erede, potrà essere anche utile all'imputato. E chi oserà negarlo? Ma all'imputato, violatore del diritto, non si debbono

(1) Op. cit. 1030.

Digitized by Google

concedere benefizii maggiori di quelli, che il diritto violato gli concede. La nostra legislazione, statuendo l'istituto della remissione, ha largheggiato in favori verso l'imputato, quando gli ha pure concesso il diritto di ricusarla.

Ora, dal momento che, morto il querelante, egli non ha più ragione di sperare nel di lui perdono, per averglielo il querelante medesimo negato sino alla morte, mantenendo ferma la querela, non è giusto che gli si faccia rivivere quella speranza, alla quale, nè logicamente, nè giuridicamente può egli aspirare. Certo, col principio della intrasmissibilità del diritto della remissione, l'imputato verrebbe ad essere privato di un benefizio; ma non è questa una ragione, degna di essere rilevata da un giurista, come il Cogliolo, per sostenere la tesi contraria.

* * *

Ma v'ha dippiù. Si dice, e da noi non si nega, che la trasmissibilità del diritto della remissione agli eredi, taluna volta, possa essere utile alla memoria del defunto, quando la sua riputazione, più che protetta o reintegrata, potesse venir compromessa da un rumoroso processo o giudizio. Ma ci si deve pur consentire che questo potrebbe soltanto accadere, allorchè fosse istituito erede un congiunto, o, a voler tròppo concedere, una persona fisica qualsiasi, che, spinta da un sentimento di vera amicizia o di gratitudine, mostrasse di avere a cuore la stima

Digitized by Google

della persona, che la beneficò. Ma, se alla successione fosse chiamato, ad esempio, un istituto pubblico, od un comune, una provincia, od un corpo morale qualsiasi, chi vorrà mai sperare che i rappresentanti od amministratori di cotesti enti s' interessino della fama del loro autore? Ma essi si affretteranno, anzi, a rimettere la querela che quegli avrà presentata, se non per trarne profitto, certamente per evitare il pericolo di ulteriori noie, o piuttosto per aderire alle preghiere del querelato o di chi per lui; e così, in omaggio al principio della trasmissibilità, l' offensore rimarrà impunito, e l' offeso invendicato, e forse deriso!...

* * *

Ma v' ha dippiù ancora. I sostenitori della contraria opinione non avranno mai pensato che, nella pratica, il diritto della remissione negli eredi è taluna volta inesperibile. Divero, facciamo la ipotesi che al querelante, sia per testamento o per disposizione di legge, succedano più eredi. Costoro, per la enunciata teorica, avrebbero tutti, egualmente, il diritto della remissione; però, mentre alcuni sarebbero disposti ad esercitarlo, perdonando all' imputato, altri, sia per rispetto alla volontà del loro autore o per altro motivo, nobile od ignobile che sia, di remissione non vorrebbero saperne. Come regolarsi di fronte a tale possibile inconveniente?

Digitized by Google

A chi spetterebbe decidere qual parte meritasse la preferenza?

Al magistrato non certamente, perchè non si tratta di risolvere una vertenza su di un diritto, che s'invoca da uno e s'impugna dall'altro, ma di stabilire, poniamo, tra due persone, cui compete lo stesso diritto, a quale di esse debbasi prestare ascolto, se a chi voglia esercitarlo, o a chi non il voglia. Nè, avuto riguardo alla unicità dell'azione, si potrebbe parlare di preferenza al volere di uno, più che al disvolere dell'altro, giacchè, per essere operativa la remissione, dovrebb'essere fatta da tutti gli eredi del querelante, mentre non è possibile il medesimo inconveniente, quando essi esercitano il diritto di querela per le offese fatte alla memoria dei defunti, perchè allora, agendo ognuno per un'offesa personale, e quindi per proprio conto, la querela di un solo basta a mettere in moto l'azione, indipendentemente dal volere degli altri coeredi. Basterebbe, secondo me, questo solo ed irreparabile inconveniente, per ritenere un assurdo la opinione contraria, a meno che non si voglia attribuire al nostro legislatore l'assurdo tra gli assurdi, di ritenersi, cioè, operativa, e quindi estintiva dell'azione penale la remissione fatta da un solo dei coeredi, nonostante il presunto disvolere degli altri, frazionandosi, così, la personalità del defunto.

Digitized by Google

*
* *

Una considerazione sull'art. 358 del codice penale ci fornisce un altro argomento a conforto della nostra opinione.

Leggesi in questo articolo che, nei reati di adulterio e di concubinato, la morte del coniuge querelante produce gli effetti della remissione. Questa disposizione — disse il Costa nella relazione presentata al Senato sul Progetto del 1883 — fondata su di una benigna presunzione di perdono, è largamente giustificata dall'intento di evitare l'onta ed il danno di un procedimento, che, iniziato per restaurare l'ordine ed il decoro della famiglia, potrebbe riuscire all'opposto fine di distruggerlo, *rimanendo preclusa ogni via alla pietà filiale per evitarne il disdoro* (1).

Ora, approfondendo il concetto di queste ultime parole, e cogliendo il pensiero di chi le dettò, siamo autorizzati a ritenere che l'illustre relatore, desideroso, più che di affidare alla giustizia punitrice il coniuge, traditore della fede coniugale, di vedere, invece, restaurata la pace domestica e ricomposti i vincoli tra una famiglia destinata a dissolversi, era grandemente preoccupato che, morto il coniuge querelante, senza essersi fatto vincere dalla voce del perdono, *rimanesse preclusa ogni via alla pietà filiale*

(1) Mon. Pret. 1885, 329.

Digitized by Google

per evitarne il disdoro. E fu quella una giusta preoccupazione perchè conosceva egli che, morto il coniuge querelante, per la nostra legislazione e per i principî razionali del diritto, non era possibile la remissione da parte dell'erede, interessato, per giunta, ad ottenere la condanna dell'adultera, per farla incorrere nella perdita dei vantaggi nuziali (art. 156 cod. civ.), e l'azione penale doveva perciò, irremisibilmente, correre per la sua via, sino alla condanna del colpevole. Per questo motivo fu sollecito di aggiungere all'art. 339 del Progetto il capoverso, che è stato integralmente riprodotto nello art. 358 del nostro codice, sancendo — come eccezione alla norma generale di dritto, che la morte del querelante non impedisce il proseguimento dell'azione — che, nel reato di adulterio, la morte del coniuge querelante produce gli effetti della remissione.

* * *

Inoltre, per l'art. 117 cod. proc. pen., il desistente è obbligato a pagar le spese occorse, e quest'obbligo non è se non una presunzione di colpa *juris et de jure* da parte del querelante, che leggermente si sarebbe spinto a provocare un procedimento. Ora è lecito allo erede, in omaggio ad una malintesa rappresentanza giuridica, elevarsi a giudice di un fatto commesso dal suo autore, ed attribuirgli una colpa, che quegli forse non ebbe, autorizzando

Digitized by Google

i malevoli a giudicare non troppo benignamente dell'avvenuta desistenza, o per lo meno a sospettare della serietà del querelante, che provocò un inconsulto procedimento?

* * *

Dai lavori della Commissione, incaricata della riforma del codice di procedura penale, ho avuto occasione di rilevare che sono state proposte importanti limitazioni all'esercizio dell'azione penale da parte dei privati cittadini, anche in materia di reati perseguibili soltanto ad istanza di parte, come pure al diritto di remissione. L'illustre Lucchini, disgustato anch'egli degl'inconvenienti, che derivano dalla sconfinata facoltà, nella parte lesa, di desistere dalla querela, e del mercimonio, che di sì delicata prerogativa si fa, sin nelle aule stesse della giustizia, espresse in seno alla Commissione il voto che dovesse modificarsi il 1.° capoverso dell'art. 117 codice procedura penale, prescrivendosi che la remissione non dovesse avere effetto, se prodotta dopo che fu aperto il dibattimento.

Mi consenta l'illustre Relatore che io ponga fine a questo mio scritto, trascrivendo un brano della sua pregevole relazione, perchè ritengo che sia la più autorevole conferma di tutto quello che son venuto esponendo.

« Una quistione — egli dice — che qui si affaccia « è quella di sapere, se, una volta iniziata l'azione

Digitized by Google

« penale, per opera del p. m. o dell' accusatore « privato, possa essere dalla stessa parte revocata, « con l' effetto di recidere i nervi al procedimento « e di arrestarne il corso.

« Il principio della revocabilità dell' azione pe- « nale, imperante già nelle legislazioni di Scozia e « di Malta, fu accolto, non senza contrasti, nel re- « golamento austriaco, ma venne respinto in quello « germanico. E a me sembra giusto e opportuno « che così sia disposto.

« Una volta che il magistrato è investito della « cognizione del reato e che un cittadino è perse- « guito come colpevole di un reato, non dev' essere « lecito all' accusatore di far cadere nel nulla il proce- « dimento, di spogliare il magistrato della giurisdi- « zione, e di lasciare esposto il cittadino al sospetto « già elevato contro di lui o esposta la giustizia « a eventuali collusioni e patteggiamenti fra accu- « satore e accusato. È consentaneo all' indole e alla « finalità dell' azione penale che questa, promossa « che sia, prosegua senza inciampi arbitrarii il suo « corso; la dignità e il prestigio della giustizia e « del giudice esigono che la continuazione del pro- « cedimento non dipenda dalla volontà e dall' ap- « prezzamento della parte accusatrice.

« A me anzi parrebbe che dovesse modificarsi « anche il 1° capoverso dell'art. 117 cod. proc. pen., « circa la facoltà concessa alla parte lesa di fare re- « missione « in qualunque stato e grado della causa » « salvo quanto dispongono gli art. 336, 344 e 358

Digitized by Google

« cod. pen. *Son troppo noti gli abusi e gli inconvenienti*
« *che derivano da tale facoltà sconfinata della parte lesa*
« *di desistere dalla querela quando più le piaccia, ed*
« *è un vero scandalo l'assistere al mercimonio della*
« *delicata prerogativa nelle aule stesse della giustizia,*
« *al cospetto del magistrato giudicante, il quale tal-*
« *volta non isdegna di interporsi fra le parti, perchè*
« *si decidano a un componimento, mercanteggiato*
« *spesso a suon di quattrini, e di accordare rinvii e*
« *dilazioni onde se ne vincano le difficoltà.* Quando
« non si volesse seguire il rigore del codice olan-
« dese, che concede il solo termine di otto giorni
« per la facoltà della remissione, si dovrebbero al-
« meno estendere a tutti i casi le disposizioni degli
« articoli 336 e 344 del nostro codice penale, e pre-
« scrivere che la remissione non abbia effetto se
« prodotta dopo che fu aperto il dibattimento ».

Questo voto, espresso in un momento così solenne ed opportuno, quando, cioè, fervono i lavori per la riforma del nostro codice di procedura penale, mentre segna la nota di un progresso legislativo, che tende a sottrarre al volere sconfinato ed al capriccio della parte offesa l'esercizio dell'azione penale, essenzialmente pubblica, per affidarlo al Pubblico Ministero, istituzione così provvida e necessaria, secondo le nostre tradizioni e i nostri costumi, è, a favore della mia tesi, il migliore argomento. Perchè, se mai, per la nostra legislazione e per i principii razionali del diritto, fosse, non dirò ammissibile, ma semplicemente discutibile la facoltà

Digitized by Google

nello erede di desistere dalla querela sporta dal suo autore, il Lucchini, ravvisando nell'uso di tale facoltà un pericolo maggiore per la dignità ed il prestigio della giustizia, avrebbe, senza dubbio, espresso un altro voto, che, cioè, il legislatore, risolvendo autenticamente la quistione, avesse vietato agli eredi il diritto di rimettere la querela, prodotta dai loro autori, per reato d'azione privata.

Avv. Vito Macchia
Pretore di Bari.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google